

Zeitschrift:	Quaderni grigionitaliani
Herausgeber:	Pro Grigioni Italiano
Band:	12 (1942-1943)
Heft:	2
Artikel:	Logamento : ossia Regolamento de prati, pascoli, alpe, strade et aque della Mag. ca Communità die Bondo; reformato l'anno 1721 dagli huomini Deputati del d.to Commune et poi accettato et confermato davanti li altri vicini; d'osservare et fare osservare ...
Autor:	Picenoni, E.R.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-13457

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

LOGAMENTO

ossia Regolamento de prati, pascoli, alpe, strade et aque della Mag.ca Comunità di Bondo; reformato l'anno 1721 dagli huomini Deputati del d.to Comune et poi accettato et confermato davanti li altri vicini; d'osservare et fare osservare li seguenti capitoli come seguono ¹⁾.

Descritto da me Daniello Molinari per ordine avuto.

Pubblicato a cura di E. R. PICENONI

II

Nota: Il comune di Bondo possiede boschi che si estendono dalla Casnaggina (torrente che forma il confine italo-svizzero) cominciando col Bosco delle Convenzioni, appartenente in comunione a Bondo e Castasegna, poi segue il Bosco grasso, nel quale dove ci sono sorgenti o la possibilità di condurre acqua con riale dalla Casnaggina, si trovano i Monti bassi, piccole oasi di prati dispersi nel gran bosco; dal Monte Vöga alle rupi di Còsien (or dicesi Cùgian) incontriamo il Bosco Tenso, proprio sopra il villaggio, che protegge la località da frane e valanghe; in seguito troviamo il Bosco della Padella e Marlun già in Val Bondasca; di faccia su per la montagna di Mungac vediamo il Bosco dellan Gollàn, bosco tensito per salvaguardare la strada dei Crotti di Sotsascia fin Promontogno e quella di Val Bondasca fin al Pra, secondo Monte basso in detta valle. I boschi verso il fondo di Val Bondasca e quelli sopra il « troz » (sentiero) fra Vöga e Cugian non sono tenuti degni di menzione in questo logamento, servivano solo per estrarre legname pei fabbricati dei Monti alti.

Negli ultimi decenni si costruirono due strade carreggiabili verso il Bosco Grasso ed ora si sta costruendo la carreggiabile in Val Bondasca. Intanto la generazione odierna deve esser grata ai nostri antenati che seppero custodire così bene i loro boschi, anche senza leggi federali e cantonali.

Cap.^o 1. Prima è ordinato che ogni Anno quando si farà ragion comune, o quando parerà ben al Comun si deve mettere duoi Saltari di Bosco li quali abbino possanza di castigare tutti li contraffacenti al presente Logamento et se alcun cascherà in falla dove ne perviene al comune, che non possono castigar senza li Avogati del Comun.

Cap.^o 2. Item è ordinato che nissuna persona terriera ne forastiera non possino tagliare di nissuna sorte di legniame risservando legnia di foglia dal Sas Cosien in fora e sotto la strada del troz fin fora alli Prati di Voga, sotto pena di lire cento. La mittà al comun e l'altra mittà a li Saltari per ogni pianta con perdita del legniame, intendendosi di nissuna sorte di altre legnie.

Cap.^o 3. Item è ordinato che nissuna persona ne terriera ne forastiera non possono tagliare di nessuna sorte di legniame dal Creppo (rupe) dellan Gollan fino alla fontana del Pra ne sotto ne sopra la strada che si va nella Bondasca fino alla sudetta fontana, sotto pena di lire cento per pianta metà al comune e metà ali Saltari non risservando alcuna sorte di legnie, sotto la sudetta pena, risservando però frässen (frassino), rucoteglio (tiglio), àsedo (acero), s'intende sopra la sudetta strada: intendendosi che per li difini (confini) siano del Creppo dellan Gollan quel doverso (versante) di detto Creppo su per il filo che riguarda verso mezzo giorno e vada sin in Cima e della fontana del Pra s'intende che il tensito vada sopra la Sassa su per il filo di detta Sassa che riguarda verso sera sino in

cimma del nostro confine, con dichiaratione che nissuna persona non possa condurre legniame per sudetto Bosco che fosse tagliato fuori di detto tensito, sotto la sudetta pena e con perdita del legniame.

Cap.^o 4. Item è ordinato che nissuna persona dell'i nostri vicini di che conditione che esser si voglia, non possono dare licenza a nissuna persona forastiera di tagliare di nissuna sorte di legniame nelli nostri Boschi ne manco vendere ne tagliare sotto pena di lire cento, senza gratia, la metà al comun e l'altra metà alli saltari e questo per ogni pianta con perdita del legniame.

Cap.^o 5. Item è ordinato che nissuna persona non possa tagliare ne far tagliare di nissuna sorte di legniame per farne mercantie di sopra la strada del troz e dell'i prati di Cosien in fora sino fuora alla Voga del Buglio di Voga di sura, che riferisse (**confinasce**) alla Val grassa, ma se lascia che qualche d'uno dei nostri vicini avesse bisogno di fabricare nel nostro Comun, però con la licentia del nostro comun o Saltari, dandogli fuori seccundo il merito della fabbrica e chi contrafarà siano in pena di lire cento per pianta, metà al comun e metà alli Saltari. Item si prohibisce nella Bondasca dal Pra in dentro e ancora del Sass Còsien in dentro s'intende legniame per fabricare, e chi contrafarà siano in pena di lire vinti per pianta alli Saltari, ma che legnia di foglia ovvero legnia pel bruggiare non s'abbia di domendare alli Saltari. Item che li forastieri che abbittanc nel nostro comun vollendo fabricare nel nostro comun siano obligati a dimandar dinanzi al comun sotto la sudetta pena.

Cap.^o 6. Item è ordinato che nissuna persona dell'i nostri vicini non possino tagliare per vendere ne dar licentia a nissun forastiero di tagliare di nissuna sorte di legniame nel Bosco delle Prati di Voga in fora, sino al confiny del Bosco delle conventione con quelli di Castasegnia, similmente s'intende per tali li altri nostri Boschi in che luogo esser si sia sotto pena di lire cento per pianta, similmente se alcun forastiero tagliasse senza licenza siano crodati sotto la sudetta pena. Item che nissun Ministrale ne Luogotenente ne altra persona nou possono domandare a torno per darne licenza a nissun forastiero di tagliare nissuna sorte di legniame riservando quelli che hanno beni nelli nostri monti.

Cap.^o 7. Item è ordinato che alli nostri vicini sia concesso di poter tagliare nel contranominato bosco cioè per fabricare, domandando però licenza dinanzi al Comun et per legnia di fuoco si possa tagliare senza licenza, s'intende dell'i nostri vicini et se alcun tagliandone di più di quello che haverà licenza ovvero non doperrandogli, sia castigato in lire vinti per pianta e perdita del legniame.

Cap.^o 8. Item è ordinato che nel Bosco delle conventione con quelli di Castasegnia, che li nostri vicini di Bondo et ancora quelli di Castasegnia, possono tagliare per fabricare sopra il nostro Comune et ancora per la terra di Castasegnia, però con licenza di duoi Saltari uno di Bondo et l'altro di Castasegnia, dando fuori seccundo il merito della fabbrica come che più distintamente ne fa mentione una scrittura scritta per mane dell'Ill.mo Sig.r Comissario Rodolfo Salice l'Anno 1665, con le coerentie del detto Bosco, prima scorre la Voga della motta di Casnaz fin al monte di Pra Salles et fin alla strada di Rovinada di mezzo di detta strada di Rovinada e va fora dre lör (**orlo**) fin alla Foppa di Gianot, come appare per le croce una in Rovinada et un'altra sotto nel lur (**orlo**) sotto la sudetta Foppa di Gianot et va fin all'aqua della Casnazina, va giù poco di dentro della sbogada (**frana**) granda dove vi è una croce sopra un sasso appresso la sudetta aqua et da nulli hora (**mezzanotte**) li prati di Casnaz (**territorio di Bondo, di faccia a Castasegna, anticamente vi esisteva una frazione di Bondo**).

Cap.^o 9. Item è ordinato che nissuna persona di che conditione esser si voglia, non possa far gio di nissuna sorte di legniame per la Voga di Val d'Orso di sopra il ponte, sotto alcun pretesto di nissun tempo ne mai sia perciò di nissun dimandato a torno per haver licenza, sotto pena chi contrafarà di lire venticinque, la metà al cumun et l'altra metà alli Saltari et questo per ogni pianta con perdita del legniame.

Cap.^o 10. Item è ordinato che sia bandito che nissun non possi far giù di nissuna sorte di legniame per nissune Voghe da S. Giorgio fin a S. Gallo senza

licenza del Comun, sotto pena di lire dieci per volta e per pianta e con la perdita del legniame.

Cap.^o 11. Item è ordinato che nissuna persona non possa far gio di nissuna sorte di legniame per la Voga de Cosen di nissun tempo senza licenza del comun sotto alcun pretesto sotto la sudetta pena di lire 25 per pianta con perdita del legniame.

Cap.^o 12. Item è ordinato che nissuna persona non possa far gio di nissuna sorte di legname o altra cosa per la Voga della motta Marlun che vien gio sun Pra (**giusto sopra il villaggio di Bondo**) di nissun tempo, solamente cominciando a mezzo il mese di Novembre fin a callenda Febrero sotto pena di lire quattro per ogni volta e per pianta chi contrafarà.

Cap.^o 13. Item si ha espressamente prohibito che nissun dell'i nostri Vicini di che grado o stato o conditione che esser si voglia non deve ne possa dar licenza a nissun forastiero fuori della nostra terra o nella terra a chi esser si voglia, ne vendere ne per cambio ne per donativo, ne far compagnia alcuna di tagliar di nissuna sorte di legniame nelli nostri boschi sotto pena di lire cento, per ogni pianta, la metà al comun et l'altra metà alli Saltari con perdita del legniame e che sia escluso per quattro anni di dar voce un vicin et se tal volta un vicino si volesse scussare sotto pretesto d'aver havuto qualche forastiero a giornata e che per un tanto a suo nome lavorasse in tagliar e condure qualunque sorte di legniame et che altramente si sospettasse, si possa venir al giuramento del detto e che non si possi pigliare giornate dei forastieri sotto la sudetta pena.

Cap. 14. Item è ordinato che nissun vicino non possa far giù alcuna sorte di legniame o altro per le Voghe senza licenza dell'i Saltari et li forastieri senza licenza del comun sotto pena di lire cinquanta per volta questo s'intende quando che le Voghe son apperte. Item di più si prohibisce che nissuna persona non possi tagliar alcun lares (**larice**) nel Bosco de lan Gollan, fino al nostro confini verso la Val Camparavèr sotto pena di lire cento per pianta metà falla e metà castigo.

Cap. 15.^o Item si ha prohibito che nissun Vicin nè forastieri non possono far rusca in nessun luogo delli nostri boschi, sotto alcun pretesto sotto pena di lire vinti per pianta o per cargo, metà falla e metà castigo con perdita della rusca (la rusca si adoperava per conciare le pelli).

Cap.^o 16. Item si prohibisce che nissun dei nostri Vicini non possano tagliare legniame di nissuna sorte per vendergli agli abitanti di Castasegnia, sotto pena di lire sette per ciascheduna pianta, la metà al comun et l'altra metà alli Saltari con perdita del legniame.

Cap.^o 17. Item si prohibisce che nissuna persona nè terriera nè forestiera non ardisca nè deve tagliare nissuna sorte di legniame ne scalvare dalla strada commune a Motta vidale (?) sin sopra il Creppo dell'an Gollan, sotto pena di lire 7. dico sette per pianta et per volta la metà al comun e l'altra metà alli Saltari.

Cap.^o 18. Item si prohibisce che nissun Terrieri ne Forastieri, che pretenderà d'aver beni stabbili o boschi a confini delli nostri prati, pascoli e Boschi, nel nostro terretorio o quali non son definiati o termliti non possino inoltrarsi, nè inpatronirsi, ne tagliare o in altro modo, se prima non haveranno fatto cognoscere et decidere le loro ragioni, sotto pena di lire ottantaquattro per pianta, sicome ancora se qualche particolari dei nostri Vicini havessero Boschi propri non possino sotto nissun pretesto haver comertio con forastieri per fargli condurre per le nostre Voghe o Boschi, sotto pena di lire quarantadue con perdita del legniame cioè per hogni pezzi.

Cap.^o 19. Item si prohibisce che nissuna persona non deve tagliare nissun Erboli (**castani**) che sono per li Boschi o communavegli, aspettanti al nostro Comun, sotto pena d'un fillippo per pianta. Similmente che nissun forastiero non deve pigliare o disredicare Erboli per venderli a forestieri ne meno beneficiarsi fuori del nostro commun, sotto la sudetta pena.

Cap.^o 20. Item si prohibisce che nissuna persona non deve far corte con let-tame, o in qual si sia altro modo per impedire le strade o Pascoli, sotto nissun

pretesto, non essendo di sua ragione, sotto pena chi contrafarà di lire sette per volta; e che li Saltari devono farli levar via, e levargli la pena et in caso di retinenza devono li Avogati del Comun assistergli.

Cap.^o 21. Item si ha ordinato, che nissune persone dei nostri Vicinij non possino sotto nissun pretesto pigliar giornada, o in qual si sia altro modo, di forestieri per far fieno nelli nostri pascoli, ne Rasia (**ragia, resina**) nelli nostri Boschi, e ritrovandosi qualcheduno dei forestieri che contrafacadesse sia castigato e crodato nella pena d'un filippo per ogni volta e per persona e che ciaschedun Vicino sia in obbligo che ritrovando qualchi contrafacenti di manifestare alli saltari di pra per il fieno, et per la Rasia alli Saltari di Boschi et la sudetta pena sia la metà dell'accusatore e l'altra metà dellli Saltari come sopra.

Cap.^o 22. Item è ordinato che nissuna persona non deve ne habbia ragione di piantare o rilevare nissuna sorte d'Alberi nelli comunavegli, o pascoli del nostro comun per beneficiarsi per proprij, riservando, se qualche d'uno havesse ragione per privileggi hauti o per lor coscienza in forma possono testificare d'haver tal ragione; altrimenti chi non potrà a questo adempire, è ordinato che tutte quelle piante, o alberi che saranno piantate, o rilevate, per il passato o che veniranno piantate o rilevate in avenir, siano e restare debbeno di ragion del nostro comune, e che li membri di essa ne siano patroni, tanto l'uno come l'altro di godere le frue (**frutto, prodotto**) e ciò sempre in beneplacito e dispositione del detto nostro Comun; e se venisse piantato o rilevato apresso a quelli alberi o piante che averanno ragione come sopra, non sia ciò permesso e dollendosi qualchi particolari possino per ragione fargli levar via.

Cap.^o 23. Item è ordinato che nissuna persona nè terriera nè forestiera non possa vogare di nissuna sorte di legniame nella Vorga (**Voga**) sopra il ponte Marlone di nissun tempo sotto pena di lire cinquanta, mittà al comun et mittà alli saltari et sottoposto alli danni del ponte che ne potesse patire.

Cap.^o 24. Item è ordinato che li forestieri tanti abitanti nel nostro comune come fuori di Esso dimandando di tagliare legniame nelli nostri tenzi per fabricare o altro lor bisogno, allora li Saltari e avocati del nostro comune debbono però consultare il numero del bisognievole et doppo il consulto li ricorrenti devono pagare al comune o chi rappresenterà in nome di Esso per pianta di legni di fabrica lire otto.

Cap.^o 25. Item è ordinato che tutto il legniame che l'aqua del fiume della Bondasca come anche del fiume Mera meneranno seco et fermerà sopra il dominio ossia territorio di ragione del nostro comune che nissuno nè vicino nè forestiero non debba impadronirsi sotto nissun pretesto senza licenza del comun et chi contrafarà per ogni pezzi ossia caricho sotto pena di lire venti una, applicabile detta pena dalli avocati che debbono vigilare et riportare al comune col loro giuramento.

Cap.^o 26. Per publica comunanza dell 5. 8bre 1774 fu stabilito che se abbisognasse un nostro vicino per proprio uso delle piatte sul nostro territoio, ne debba dimandare alli avocati e Saltari del Tenso, quali siano obligati a conceder loro, visto il bisogno, facendo giurare che sia per proprio uso e non per far mercantia e come si costuma per la licenza in boschi tensiti, tenor logamento. Se poi qualche non nostro vicino ne desiderasse, debba quello dimandare licenza al nostro comune di Bondo, quale possa concedere a suo beneplacito e sotto all'inspezione de' sud.i avocati e saltari, ma non a maggior prezzo d'un bizzarro al brazzo rispetto alle piotte e gli altri sassi o piotte grande conforme porterà il caso o imponendo la pena della perdita delle piotte a qualsisia foresto, scarpellino, o qualunque altra persona, che senza il permesso come sopra, s'inoltrerà a fare o far fare piotte in contravvenzione della presente comunanza, quale comunanza è scritta nel libro del comun di Bondo dall'avocato di quel tempo.

OSSERVAZIONI FINALI. — Diverse disposizioni del « Logamento dei boschi, reformato nel 1721 », sono tuttora in vigore, specialmente quelle riguardanti i boschi tensiti, le voghe, il vogare, le piante di foglia, il possesso dei vicini di piante sul comunale, il ritiro di legname gratuito o semigratuito per fabbriche proprie e la possibilità di raccogliere legna per proprio uso.